

Posto che ai sensi dell'art 10 dello Statuto Comunale "I cittadini singoli o associati hanno diritto a presentare istanza, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali, che a denunciare comportamenti omissivi o inadempienze dell'amministrazione comunale" e che le modalità di presentazione delle stesse devono essere disciplinate con apposito regolamento si stabilisce quanto segue.

Art. 1: Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le forme e le modalità della partecipazione popolare all'Amministrazione locale, nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, attraverso istanze, petizioni, proposte di deliberazione e dibattiti pubblici.

TITOLO I: ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

Art. 2: Contenuti delle istanze, petizioni e proposte di deliberazione.

1. Le istanze, petizioni e proposte di deliberazione devono avere per oggetto interventi e provvedimenti di pubblico generale interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici diretti destinatari.
2. Le istanze, petizioni e proposte di deliberazione sono redatte in carta libera. Esse sono sottoscritte dagli aventi diritto, con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza di ciascuno di essi; è altresì indicata la persona designata a ricevere le comunicazioni ed il recapito cui devono pervenire.

Art. 3: Istanze al Sindaco ed agli Assessori

1. Le istanze di cui al presente articolo sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico, pur non essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.
2. Le istanze sono proponibili anche da singoli cittadini e sono rivolte al Sindaco e agli Assessori che prendono in carico la pratica attraverso gli Uffici Comunali competenti.
3. Un funzionario appositamente incaricato dal Segretario Generale assume la responsabilità dei procedimenti relativi alle istanze a cui, di norma, viene data risposta scritta entro 45 giorni dalla presentazione. Della nomina del responsabile del procedimento viene data immediata comunicazione ai proponenti.
4. Qualora risulti impossibili rispettare il termine di cui al comma precedente, l'ufficio competente dovrà dar conto dei motivi che hanno causato il ritardo e fissare, senza indugio, un nuovo termine per la comunicazione della risposta.

Art. 4: Petizioni alla Sindaco ed al Consiglio Comunale.

1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche, nonché all'ottenimento di un particolare provvedimento amministrativo.
2. Esse vengono esaminate dal Sindaco o dal Consiglio, secondo la rispettiva competenza.

Art. 5: Numero minimo di firme e promotori

1. E' richiesto un numero minimo di 300 sottoscrizioni.
2. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione. In mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori.

Art. 6: Raccolta delle firme

1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.
2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza.
3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione.

Art. 7: Autenticazione delle firme

1. Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate.
2. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali. A tal fine, si rinvia alle suddette leggi per le modalità ed i limiti dell'autenticazione.

Art. 8: Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità

1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo generale.
2. Il Segretario Generale, od un funzionario appositamente delegato, effettua l'esame di ammissibilità delle petizioni, accertando il numero delle sottoscrizioni e la regolarità delle relative autenticazioni, nonché la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune e la sua liceità.
3. Qualora la petizione abbia oggetto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze del Comune, il Segretario Generale o il funzionario delegato, ne dà notizia rispettivamente al Sindaco o al Presidente del Consiglio, i quali ne dispongono l'archiviazione dandone motivata comunicazione ai promotori.
4. Se la petizione supera il vaglio di ammissibilità, il Segretario nomina il responsabile del procedimento il quale provvede ad acquisire le valutazioni tecniche degli uffici competenti entro 30 giorni dalla ricezione. Della nomina del responsabile del procedimento viene data immediata comunicazione ai promotori.

Art. 9: Trattazione della petizione

1. Il Consiglio, attraverso la Commissione consiliare competente per materia, e il Sindaco possono invitare i promotori a fornire chiarimenti e precisazioni.
2. Ai fini istruttori, ove necessario, richiedono ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli Uffici e Servizi comunali competenti per materia.
3. La data della seduta in cui l'argomento sarà trattato viene tempestivamente comunicata ai promotori, tramite il responsabili del procedimento.

Art. 10: Decisione

1. Il Consiglio o il Sindaco, eventualmente a seguito di un'apposita Giunta, adottano sulla petizione motivata decisione nel termine di 45 giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data indicata sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo al momento del deposito.
2. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze della Giunta o del Consiglio, a partire da quella immediatamente successiva.
3. Per le pronunce del Consiglio comunale si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste per la trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno.
4. I promotori hanno, comunque, il diritto di intervenire a sostegno della petizione, illustrando la stessa in apertura di discussione e rimanendo a disposizione del Consiglio per tutti i chiarimenti opportuni.

Art. 11: Comunicazione

1. La decisione viene comunicata ai promotori a cura del funzionario di cui all'articolo 9.
2. L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento oggetto della petizione, può disporre che la decisione presa venga divulgata attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione, aggiuntivi alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio.

Art. 12: Proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione sono dirette a promuovere interventi dell'Amministrazione comunale in materie di competenza del Consiglio comunale.
2. Esse devono essere redatte in forma di proposta di deliberazione ed indirizzate al Presidente del Consiglio comunale. Se la proposta ha per oggetto l'adozione di un provvedimento di natura regolamentare, tale proposta deve essere redatta in articoli.
3. La presentazione delle proposte è soggetta alle formalità stabilite negli articoli che seguono.

Art. 13: Numero minimo di firme e promotori

1. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 500 cittadini elettori.
2. Per la dichiarazione di presentazione della proposta di deliberazione e per l'individuazione dei promotori si applicano le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 14: Collaborazione degli uffici

1. A richiesta dei promotori, gli Uffici competenti forniscono gli elementi e le informazioni utili alla migliore formulazione tecnica della proposta e allo stesso fine assicurano l'accesso ai dati e documenti in loro possesso, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune.
2. I promotori delle proposte di deliberazione hanno diritto, inoltre, di ottenere dagli uffici comunali i dati e le informazioni relativi alle entrate, alle spese ed al bilancio comunale, necessari per la formulazione delle proposte comportanti nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate

Art. 15: Parere degli uffici competenti.

1. Entro 60 giorni dal deposito della proposta con le relative sottoscrizioni, il responsabile del procedimento comunica ai promotori un parere motivato di regolarità tecnica e contabile in merito alla proposta.
2. Qualora la proposta risulti conforme alle vigenti leggi e allo Statuto Comunale e non siano sollevate eccezioni di natura tecnica, contabile e finanziaria, il responsabile del procedimento trasmette senza indugio la proposta al Presidente del Consiglio che ha il dovere di iscriverla ai lavori del consiglio.
3. Il parere negativo causato da fondati profili di illegittimità della proposta, deve essere adeguatamente illustrato ai promotori affinché possano recepire, in un termine non superiore a 30 giorni a pena di decadenza della proposta, le eccezioni sollevate dall'ufficio.
4. La proposta deve essere trattata dal Consiglio entro i 60 giorni successivi all'iscrizione.

Art. 16: Raccolta delle firme, autenticazione, deposito, ammissibilità, istruttoria, decisione e comunicazione

Per la raccolta e l'autenticazione delle firme, nonché per il deposito, l'ammissibilità, l'istruttoria e la decisione della proposta e relativa comunicazione ai promotori, si applicano le modalità previste per le petizioni dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 del presente Regolamento.

TITOLO II: DIBATTITI PUBBLICI

Art 17: Oggetto del dibattito

1. Il dibattito pubblico rappresenta lo strumento per favorire e disciplinare la partecipazione dei cittadini nella fasi di ideazione, programmazione e realizzazione dei grandi interventi di interesse comunale che abbiano significative ricadute di natura ambientale, territoriale, sociale economica.
2. Il dibattito ha ad oggetto la richiesta di realizzazione di un'opera pubblica ovvero la discussione riguardante gli obiettivi e le caratteristiche di un progetto nella fase antecedente all'adozione del progetto preliminare o, comunque, prima di qualsiasi atto amministrativo ad esso inerente.
3. Il dibattito pubblico può essere organizzato anche nelle fasi successive a quella di cui al comma 2 soltanto su richiesta del soggetto cui compete la realizzazione del grande intervento.

4. Il dibattito pubblico è autorizzato organizzato e gestito dal il difensore civico che svolge la funzione di mediazione tra le istanze dei diversi soggetti intervenuti. Al dibattito partecipano altresì, l'amministrazione comunale ed i soggetti richiedenti, pubblici o privati, secondo le modalità previste negli articoli seguenti.

Art. 18: Richiesta di dibattito

1. Il dibattito pubblico può essere richiesto dal Sindaco, dal soggetto che propone il grande intervento, o da almeno 1000 cittadini elettori e, in tal caso, la richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) l'oggetto del dibattito espresso in modo adeguatamente determinato
- b) le ragioni del dibattito dalle quali devono emergere i relativi profili di necessità, urgenza e rilevanza pubblica dell'opera richiesta o del progetto in discussione.
- c) almeno 1000 sottoscrizioni raccolte in un periodo di tempo non superiore ai 60 giorni intercorrente tra la prima e l'ultima sottoscrizione, nonché l'indicazione dei nominativi dei recapiti dei promotori, comunque in numero non superiore a 10, con i quali saranno tenuti tutti i rapporti fino alla convocazione della prima assemblea.

2. Durante tutta la fase preliminare il difensore civico resta a disposizione dei soggetti interessati a promuovere il dibattito pubblico per tutti gli eventuali chiarimenti.

Art. 19: Ammissibilità della richiesta

1. Entro 30 giorni dal deposito della richiesta, il difensore civico valuta la regolarità formale della stessa e decide circa la sua ammissibilità.

2. A tal fine egli valuta l'effettiva sussistenza dei profili di necessità ed urgenza dell'opera richiesta ovvero, nel caso di dibattito circa un progetto preliminare di grande intervento, l'effettiva rilevanza dell'intervento stesso con particolare riguardo alle ricadute di carattere ambientale e territoriale.

3. Il difensore civico può richiedere ai promotori del processo partecipativo ed agli uffici competenti tutte le documentazioni tecniche ritenute necessarie ai fini della decisione.

4. Il rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivato e tempestivamente comunicato ai promotori del dibattito. Tuttavia, se il rigetto è causato da semplici irregolarità formali il difensore civico può invitare i promotori a sanare il vizio entro il termine non prorogabile di 15 giorni.

5. L'approvazione della richiesta, a seguito della quale si considera aperto il dibattito pubblico, sospende l'adozione o l'attuazione degli atti amministrativi connessi con l'intervento oggetto del dibattito.

Art. 20: Assemblea introduttiva

1. In caso di dibattito richiesto direttamente dai cittadini, entro 30 giorni dall'approvazione della richiesta, il difensore civico convoca l'assemblea introduttiva dando comunicazione ai promotori circa il luogo, il tempo e le modalità di svolgimento.

2. In questa fase, gli uffici comunali garantiscono al difensore civico il necessario supporto logistico in vista dell'organizzazione dell'assemblea, in particolare garantendo un'adeguata pubblicità presso la cittadinanza.

3. Nell'assemblea introduttiva, alla quale intervengono tutti i soggetti coinvolti di cui all'art. 17.3, si procede all'illustrazione della problematica oggetto del dibattito nonché all'elezione di dieci rappresentanti dei sottoscrittori della richiesta. Essi rappresentano gli interessi dei sottoscrittori e costituiscono la delegazione abilitata a tenere tutti i successivi rapporti con gli altri soggetti del dibattito.

Art. 21: Svolgimento del dibattito

Conclusa l'assemblea e in tutti gli altri casi in cui non sia necessario farvi ricorso, il difensore civico stabilisce autonomamente e liberamente le ulteriori fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra gli abitanti coinvolti, promuovere la partecipazione, ed assicurare l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito nonché la positiva conclusione della discussione

Art. 22: Conclusione del dibattito

1. Entro il termine fissato per la chiusura del dibattito, fatte salve le possibili proroghe, il difensore civico redige una relazione conclusiva, sottoscritta dai soggetti intervenuti, nella quale riferisce del processo adottato, delle argomentazioni che sono state sollevate e, se la discussione ha avuto esito positivo, delle soluzioni sulle quali le parti hanno trovato un accordo.

2. Quando il processo partecipativo è stato promosso direttamente dai cittadini, la relazione del difensore civico e le linee guida dell'opera pubblica richiesta o del grande intervento previsto contenenti le proposte condivise circa gli obiettivi e le caratteristiche fondamentali del progetto sottoscritte dai soggetti intervenuti al dibattito e sono sottoposte, entro 30 giorni, all'assemblea dei sottoscrittori per la definitiva approvazione.

3. La ratifica della relazione e delle linee guida sancisce l'impegno dell'amministrazione comunale e di tutti i soggetti coinvolti dall'intervento al rispetto di quanto sottoscritto.

In tutti gli altri casi, il difensore civico è tenuto a dare adeguata comunicazione e pubblicità dell'esito del dibattito a tutti i soggetti interessati secondo le forme ritenute più opportune.

TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23:

Per il corretto svolgimento delle funzioni inerenti al dibattito pubblico, il difensore civico ha diritto a disporre di tutti i mezzi tecnici e logistici necessari per svolgere efficacemente le funzioni straordinarie attribuite dal presente regolamento. Pertanto, ad integrazione della dotazione prevista all'art. 18 del regolamento sul difensore civico, al suo ufficio dovrà essere assegnata una dotazione straordinaria di personale in numero e qualifica adeguata e commisurata alla concrete esigenze del dibattito.